



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERIODO DI ATTIVITA' DI

RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE EX D.LGS. N. 231 E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE

DI REATI AGROALIMENTARI FINANZIATO AI SENSI DEL DM 1062/2021

tra

l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze giuridiche (di seguito "Università"/"Dipartimento"), con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine, e sede operativa in Udine, Via Treppo 18, Codice Fiscale 80014550307, Partita IVA 01071600306, rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento pro-tempore, prof.ssa Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.04.1971, C.F. DRLLNE71D61L483Z, domiciliata per la sua carica presso la sede del Dipartimento, autorizzata alla stipula con delibera del Consiglio di dipartimento del 9.02.2022,

e

l'Impresa Wiise S.r.l. (di seguito "Impresa/Contraente"), con sede legale in via Lungotevere di Pietra Papa 111/D15, 00146 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 12082111001, rappresentata dall'Amministratore unico, Avv. Dario Dongo nato a Genova il 3.09.1971, C.F. DNGDRA71P03D969V, domiciliato per la sua carica presso l'Impresa,

congiuntamente indicate come le Parti, e singolarmente come la Parte.

premessato che:

- ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, l'Università promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del



Friuli;

- per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti terzi, sia pubblici che privati;
- ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, l'Università quale istituzione dotata di personalità giuridica ha capacità contrattuale e può stipulare convenzioni e contratti, tipici e atipici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 definisce i limiti di oggetto e di valore e le competenze per l'approvazione e la stipula di contratti e convenzioni;
- con DM 10 agosto 2021, n. 1062 del MUR (nel seguito DM1062), sono state assegnate agli Atenei italiani nuove risorse FSE REACT-EU per la sottoscrizione di contratti di ricerca a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per lo svolgimento di attività inerenti alle tematiche dell'Innovazione, del più ampio tema del digitale e alle tematiche Green nel seguito denominati "PON Ricerca e Innovazione";
- la copertura finanziaria dei contratti "PON Ricerca e Innovazione", inclusa la maggiorazione per la permanenza all'estero e il budget per ricerca, sarà garantita dalle risorse del DM1062 sino al 31 dicembre 2023 e dall'Ateneo per il periodo successivo;
- i contratti "PON Ricerca e Innovazione" sono stati oggetto di procedura selettiva specifica e producono effetti a decorrere dal 10 gennaio 2022, previa valutazione positiva di ammissibilità da parte del MUR e firma del contratto ad opera delle parti;
- i contratti "PON Ricerca e Innovazione", ai sensi del DM1062 e relativo



disciplinare, devono:

- prevedere la permanenza del ricercatore in azienda per un periodo minimo di 6 mesi;
- favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;
- favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
- l'Impresa è interessata allo sviluppo delle conoscenze su tematiche "green" e nello specifico al tema dei reati agroalimentari;
- a conclusione della procedura selettiva risulta vincitore e ricopre il posto di RTDA per il progetto avente ad oggetto "Modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 e prevenzione del rischio di commissione di reati agroalimentari" il dott. Gherardo MINICUCCI;
- le Parti intendono collaborare per lo sviluppo di tematiche d'interesse comune attraverso il coinvolgimento del ricercatore dott. Gherardo MINICUCCI per lo sviluppo dell'attività di ricerca descritta nell'allegato tecnico del presente contratto (Allegato 1 – progetto di ricerca);
- l'Università dichiara di aver approvato con D.R. n. 225 del 14/03/2019 il Codice Etico e di Comportamento, consultabile sul sito *web* di Ateneo;
- viste le disposizioni in materia di aiuti stato.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.



Art. 2 – Oggetto del Contratto

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la collaborazione per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto di ricerca inerente al tema “Modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 e prevenzione del rischio di commissione di reati agroalimentari”, i cui obiettivi e contenuti vengono dettagliati nell'allegato tecnico: Allegato 1 - Progetto formativo e di ricerca.

Art. 3 – Obbligazioni delle Parti

3.1 Le Parti si impegnano a svolgere l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi e dei tempi del Progetto di ricerca e dei contenuti e delle modalità organizzative definiti nell'Allegato.

3.2 L'Università, con il presente Contratto, si impegna a:

- a. gestire la carriera del ricercatore;
- b. erogare il trattamento stipendiale al ricercatore;
- c. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di ricerca del ricercatore, ivi inclusi laboratori scientifici, adeguato patrimonio librario e banche dati necessari per attuare il progetto di ricerca del ricercatore;
- d. mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo del progetto di ricerca del ricercatore;
- e. organizzare periodicamente riunioni di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione con la partecipazione del personale dell'Università, del ricercatore e personale della Impresa.
- f. organizzare, in accordo con l'Impresa, eventi comuni di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca;

3.3 L'Impresa, con il presente Contratto, si impegna a:

- a. partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento delle attività di ricerca oggetto



della presente convenzione;

b. accogliere, per un periodo di 6 mesi il ricercatore presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune;

c. designare una persona del proprio staff quale Supervisore dell'Impresa dell'attività svolta dal ricercatore presso la stessa;

d. mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca di interesse comune;

Art. 4 – Responsabili del contratto

4.1 L'Università individua il prof. Enrico AMATI (Dipartimento di Scienze Giuridiche) come Responsabile scientifico della presente Convenzione.

La Impresa individua l'Avv. Dario Dongo come Responsabile scientifico della presente Convenzione.

Art. 5 – Durata del contratto

5.1 La durata del presente Contratto decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma e termina con lo scadere del triennio di durata del contratto del ricercatore a tempo determinato.

Art. 6 – Titolarità dei risultati della ricerca e delle conoscenze preesistenti

6.1 La titolarità esclusiva dei diritti sui risultati dello studio oggetto del presente contratto spetta alla Parte che li ha conseguiti nell'ambito dell'attività di collaborazione, fatti salvi i diritti morali degli autori ai sensi della legge sul diritto d'autore. I diritti sui risultati conseguiti da entrambe le Parti saranno di titolarità congiunta, in proporzione all'apporto inventivo e/o creativo di ciascuno per l'ottenimento del risultato.

6.2 Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle conoscenze preesistenti restano di proprietà della Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell'altra Parte per il solo svolgimento delle attività previste dal Contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

La Parte che avrà accesso alle conoscenze preesistenti dell'altra Parte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie delle attività previste dal Contratto.

Art. 7 – Utilizzazione e pubblicazione dei Risultati

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il ricercatore è tenuto alla pubblicazione dei lavori scientifici in archivio ad accesso aperto (IRIS) secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

7.2 Le Parti sono libere di utilizzare i risultati, parzialmente o integralmente. L'Università è libera di pubblicare i risultati in qualsiasi momento. In ogni caso, resta impregiudicata la tutela delle conoscenze preesistenti e delle Informazioni confidenziali.

7.3 Salvo specifici accordi contrari, l'utilizzo da parte dell'Impresa di relazioni e/o documenti redatti dal ricercatore, anche in collaborazione con altri soggetti, nell'ambito del suo percorso di ricerca, comporta l'obbligo della menzione del nome degli autori e dell'Università stessa.

7.4 L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni scientifiche che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del PON 2014-2021 e in collaborazione con l'Impresa, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

Tutte le attività di divulgazione non scientifica, compresa la condivisione di dati proprietari delle Parti per scopi diversi dalla ricerca oggetto del presente accordo, saranno concordate tra le Parti.

7.5 Non è consentito l'utilizzo del nome dell'Università per scopi pubblicitari. Non è consentito in nessun caso l'uso del logo dell'Università, salva espressa autorizzazione.



Art. 8 – Divieto di cessione

8.1 È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, i diritti da esso derivanti e i relativi crediti.

Art. 9 – Gestione salute e sicurezza sul lavoro

9.1 Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell'attività/progetto di cui al presente accordo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione dell'art. 10 del D.M. 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. A tal fine, le Parti concordano che:

a. restano in capo al datore di lavoro di provenienza del personale gli obblighi ed adempimenti relativi all'informazione e formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalle vigenti disposizioni. La parte ospitante si impegna a fornire al personale ospitato le informazioni e a integrare la formazione con riferimento ai rischi e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte presso la propria sede.

b. La struttura ospitante si impegna a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento dell'attività fornendo adeguate istruzioni all'uso degli stessi.

c. Ciascuna delle Parti si impegna ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale, quando è richiesta attivazione della sorveglianza sanitaria. In tale caso e per tramite dei rispettivi Servizi di prevenzione, le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni utili a definire la cartella personale di esposizione a rischio nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività e inviare all'altra Parte copia dell'idoneità alla mansione



specifica del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria in modo che sia possibile dare seguito alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni indicate.

9.2 Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle “attività/progetto” di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio.

9.3 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni incidente e/o infortunio occorso al personale dell’altra Parte durante lo svolgimento delle “attività/progetto” oggetto del presente accordo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

10.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del sito web www.uniud.it.



10.3 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

11.1 Il presente Contratto sarà interpretato ed eseguito in conformità con la legge italiana.

11.2 In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa. Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo di comporre amichevolmente la controversia, risulti impossibile addivenire ad una sua amichevole composizione, la stessa sarà rimessa dalle parti alla esclusiva competenza del Foro di Udine.

Art. 12 – Spese di registrazione e di bollo

12.1 L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

12.2 La presente Convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti come indicati in premessa.

12.3 Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014 - 2020



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

dall'Università degli studi di Udine (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015).

Il presente contratto è frutto della libera contrattazione tra le Parti.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

WIISE SRL

La Direttrice

L'Amministratore

Prof.ssa Elena D'Orlando

Avv. Dario Dongo